

TRIBUNALE DI MATERA
MAGISTRATURA DEL LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

In favore della sig.ra **ACITO MARCELLA**, nata a Matera il 16.01.1971 ed ivi residente alla via Campania 33 (**C.F.: CTAMCL71A56F052E**), rappresentata e difesa – giusta mandato in calce al presente atto – dall'avv. Francesca Chietera del Foro di Matera (**C.F. CHTFNC65T54F052N**), nel cui studio, in Matera al Largo Passarelli 9, elettivamente si domicilia, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni di rito al numero di fax 0835/346559 ovvero all'indirizzo PEC *chietera0237cert.avvmatera.it*

RICORRENTE

CONTRO

MIUR – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma alla via dei Portoghesi 12, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE**, con sede in Ascoli Piceno alla via D. Angelini 22, ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale di Ancona, con sede in Ancona alla piazza Cavour 29, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA**, con sede in Potenza alla piazza delle Regioni, ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Potenza alla piazza XXIV Agosto

CONVENUTI

PREMESSO IN FATTO



1. La ricorrente, docente di scuola primaria su posto comune ed inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo, previa partecipazione alla fase C del procedimento di cui all'art. 1 comma 98 della legge 107/2015, con nota prot. n. 4861 del 26.11.2015 veniva assegnata presso la scuola primaria di Matera "Minozzi" su sede provvisoria (doc. 1).

Conseguentemente, la stessa sottoscriveva contratto di assunzione a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo in prova, per un posto COMUNE con l'istituto comprensivo ex S. M. "Torraca", come da contratto del 26.11.2015 (doc. 2), espletato il quale l'istituto medesimo esprimeva parere favorevole al superamento del periodo di prova e formazione ai fini della conferma dell'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente stabilendo altresì che "Con decorrenza dal 01.09.2016 la stessa è confermata nel rapporto di lavoro a Tempo Indeterminato afferente l'area del personale docente su posto comune nella Scuola Primaria" (doc. 3).

2. Con domanda on line del 31.5.2016 (doc. 4) la ricorrente partecipava alla mobilità per assegnazione ambito a livello nazionale, indicando, come da disposizioni contrattuali, le preferenze di sedi ai fini di un eventuale trasferimento ossia, segnatamente e nell'ordine, in Basilicata (ambito 0004), Puglia (ambito 0004), Puglia (ambito 0022) Basilicata (ambito 0005), Puglia (ambiti 0005, 0002, 0001, 0021, 0006, 0009), Basilicata (ambito 0002), Puglia (ambito 0007), Basilicata (ambito 0001, 0003), Puglia (ambito 0023).

3. Con comunicazione a mezzo PEC del 29.7.2016 il Ministero comunicava alla ricorrente di aver ottenuto il trasferimento, per l'anno



scolastico 2016/2017 presso l'ambito Marche 0010, con tipologia posto comune (doc. 5).

4. Avverso gli esiti della graduatoria la ricorrente proponeva in data 03.08.2016 ricorso amministrativo, rimasto tuttavia senza esito (doc. 6).

5. Conseguentemente, con PEC del 24.8.2016 il Ministero comunicava alla ricorrente il trasferimento presso l'Istituto "Enrico Fermi", con sede in Mondolfo (ambito Marche 0010) (doc. 7).

6. Per il corrente anno scolastico, la ricorrente ha ottenuto il provvedimento di assegnazione provvisoria presso la scuola "Ex Torraca", sita in Matera, come da allegato provvedimento dirigenziale (doc. 8).

7. Il provvedimento di trasferimento presso il predetto istituto, ritualmente impugnato con lettera del 21.09.2016 (doc. 9) è illegittimo, e va pertanto annullato, per i seguenti motivi in

DIRITTO

Come è noto, il piano assunzionale straordinario nella scuola di cui alla legge 107/2015 è stato determinato dagli esiti della sentenza "Mascolo" del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13 e C-418/13, intervenuta sulle (prime) quattro controversie pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Napoli e sull'ordinanza pregiudiziale n.207/13 della Corte costituzionale, che ha così concluso: **«La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,**



UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.».

Ed infatti, la Corte costituzionale, applicando le conclusioni della sentenza “Mascolo” della Cgue che qualifica espressamente come “*ius superveniens*” in *subiecta materia* (cfr. ordinanze nn.194 e 195 del 2016 del Giudice delle leggi¹), con la sentenza n.187 del 20 luglio 2016 ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n.



124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustificino”.

Tuttavia, come si avrà modo di dimostrare, le modalità con le quali si è realizzato detto piano straordinario di assunzioni, nonché le modalità con le quali si conseguentemente è dato avvio alla mobilità del personale docente risultano del tutto illegittime per le ragioni che seguono.

La legge 107/2015, all’art. 1 co. 98, prevede espressamente che al piano straordinario di assunzione si debba far corso mediante:

- a) la fase A , destinata ai docenti non di ruolo, iscritti alla data di entrata in vigore della legge nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie del concorso 2012, da assumere entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto;
- b) la fase B, (che ha interessato la ricorrente) destinata ai soggetti residuati dopo la fase A, secondo la procedura nazionale prevista dal comma 100 del medesimo articolo, da assumere con decorrenza giuridica all’1.9.2015 nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto;
- c) la fase C, nel limite dei posti di cui alla tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al citato articolo 100.

Il successivo comma 100 dell’art. 1 prevede espressamente che “*Per i*



soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96 lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso”.

All'esito dell'entrata in vigore di tale disposizione normativa, è stato poi sottoscritto il CCNI dell'8.4.2016 sulla mobilità (doc. 10), in applicazione del quale la ricorrente è stata trasferita presso l'ambito 0006 Marche.

Per dimostrare la nullità e l'illegittimità di tale CCNI è tuttavia opportuno, in via preliminare, analizzare la disciplina ordinaria vigente in materia di trasferimenti di personale docente e il rapporto “gerarchico” tra le fonti di diritto in subiecta materia di organizzazione degli uffici e di mobilità del personale, dal momento che nessuna modifica sul punto è stata realizzata dalla legge 107/2015 e, in specie, dai commi 73 e 118 dell'articolo unico, essendosi limitate dette disposizioni a delineare l'organico dell'autonomia con la ripartizione dell'originario ambito territoriale provinciale dell'organico di diritto in ambiti territoriali sub provinciali (che hanno sostituito l'ambito comunale), con assegnazione del personale docente in una sede definitiva presso il nuovo ambito territoriale sub provinciale, sui cui



operare dall'anno scolastico 2016/2017 la nuova mobilità professionale per i trasferimenti del personale docente.

La disciplina vigente in materia di trasferimenti a domanda del personale docente è compiutamente delineata dagli artt. 462²-466³ del del D.Lgs. n.297/1994, mentre la mobilità d'ufficio è regolata dagli artt. 467 – 469 del T.U. sulla scuola e riguarda esclusivamente i casi di soppressione di posto o di cattedre o l'accertata situazione di incompatibilità ambientale di permanenza del personale docente nella scuola e nella sede (art. 467, comma 1).

Gli ambiti dei trasferimenti a domanda sono quello comunale (oggi sostituito dall'ambito territoriale subprovinciale, nell'organico dell'autonomia), come disciplinato dall'art. 464 T.U., che sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso; quelli provinciale ed interprovinciale, disciplinati dall'art. 465⁴ del D.Lgs. n. 297/94.

L'art. 470⁵ D.Lgs. n.297/1994 sulla mobilità professionale individua

² L'art.462 D.Lgs. n.297/1994, dal titolo "Trasferimenti", così dispone: «1. I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo. 2. I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali sono disposti dal provveditore agli studi e quelli del personale appartenente ai ruoli nazionali dal direttore generale o capo del servizio centrale competente. 3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza. 4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono. 5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenzae previste per particolari categorie di docenti. 6. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi. 7. Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla mobilità e alla utilizzazione del personale della scuola hanno luogo in sede di contrattazione.».

³ L'art.466 D.Lgs. n.297/1994, dal titolo "Trasferimenti annuali", così dispone: «1. I trasferimenti a domanda del personale direttivo, docente ed educativo sono disposti anche su posti lasciati vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo, del comando o dell'esonero dal servizio dei titolari, purché tali posizioni di stato siano di durata annuale e siano note all'inizio dello svolgimento delle operazioni di trasferimento. 2. I trasferimenti sui posti di cui al comma 1 sono disposti limitatamente all'anno scolastico cui si riferisce la vacanza. Essi sono prorogati d'ufficio qualora la vacanza stessa venga a protrarsi anche all'anno scolastico successivo. 3. Il trasferimento, ai sensi del presente articolo, può essere chiesto dagli interessati in via subordinata al non accoglimento della domanda di trasferimento definitivo. L'eventuale proroga può essere disposta soltanto se l'interessato non chieda ed ottenga il trasferimento definitivo. 4. Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede secondo i medesimi criteri seguiti per i trasferimenti a domanda definitivi. 5. I docenti trasferiti ai sensi del presente articolo rimangono titolari delle rispettive sedi di provenienza, alle quali sono restituiti nel caso in cui venga meno la disponibilità dei posti in cui sono stati trasferiti. I posti delle sedi di provenienza possono essere assegnati, per trasferimento, ai sensi del presente articolo.».

⁴ L'art.465 D.Lgs. n.297/1994, dal titolo "Trasferimenti provinciali e interprovinciali", così dispone: «1. Sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 470, comma 1, i trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia. 2. I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione. 3. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dal comma 2, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno. 4. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie. 5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti e le nuove nomine del personale direttivo e del personale educativo.».

⁵ L'art.470 D.Lgs. n.297/1994, dal titolo "Mobilità professionale", così dispone: «1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il



rigorosamente gli spazi della contrattazione collettiva nazionale integrativa, nessuna dei quali va a modificare la disciplina del trasferimenti a domanda né quella dell'assegnazione provvisoria di sede di cui all'art. 475 dello stesso Testo Unico.

E' altresì noto che le modifiche introdotte dalla riforma "Brunetta" all'art. 2, commi 2 e 3 bis⁶, del testo unico sul pubblico impiego, hanno capovolto l'originario rapporto tra legge e contrattazione collettiva nella regolamentazione dei rapporti di lavoro pubblici, nel senso che la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga, comminando con la sanzione della nullità le regole contrattuali che derogano alla legislazione senza alcuna autorizzazione. Inoltre, l'art. 40 comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 esclude espressamente dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa le materie attinenti all'organizzazione degli uffici.

Le citate disposizioni di legge del testo unico sulla scuola in materia di trasferimento a domanda e di mobilità professionale sono state illegittimamente derogate dal CCNI dell'8.4.2016 nei confronti di tutto il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 all'esito

Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. 2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità.. 3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione.».

⁶ L'art.2, commi 2 e 3-bis, D.Lgs. n.165/2001, come modificati prima dall'art. 1, L. 04.03.2009, n. 15 con applicazione alle disposizioni emanate o adottate successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge e poi dall'art. 33 D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, così dispongono: «2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. 3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli [1339 e 1419, secondo comma, del codice civile](#).».



delle fasi “B” e “C” del piano straordinario di immissioni in ruolo.

In particolare, ai sensi dell’art.2, comma 1, CCNI dell’8 aprile 2016 *«le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari sulla provincia e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva ai sensi dell’art. 399 del d.lgs 297/94, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico.»*.

Il che significa che il CCNI dell’8 aprile 2016 avrebbe potuto operare nei confronti dei docenti assunti nella fasi “B” e “C” del piano straordinario della legge n.107/2015, in deroga alle disposizioni di cui all’art.399, commi 1-2, D.Lgs. n.297/1994, solo in quanto *«docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva»*, dal momento soltanto i docenti delle fasi “0” e “A” potevano essere considerati tra i soggetti *«immessi in ruolo senza sede definitiva ai sensi dell’art. 399 del d.lgs 297/94»*.

Tuttavia, l’art. 399 comma 3 del D. Lgs. 297/1994 **vieta** espressamente ai docenti neo assunti o di nuova assegnazione di sede di poter presentare domanda di mobilità professionale prima del triennio di permanenza nella sede, con conseguente inapplicabilità della procedura di mobilità professionale ai docenti delle fasi “B” e “C” del piano straordinario.



In presenza di tale quadro normativo, viceversa, l'art. 2 comma 3 del CCNI 8 aprile 2016 "inventa" la mobilità professionale a domanda o d'ufficio per i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzione, disponendo espressamente che:

«3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita OM.».

Concludendo sul punto, l'art. 2 comma 3 del CCNI 8 aprile 2016 ha violato gli artt. 388, comma 3, 436, 462, 467, 470 e 475, comma 4, D. Lgs. n. 297/1997 e l'art. 7, comma 2, CCNI 13 maggio 2015, che alle disposizioni di legge si era conformato sul divieto di assegnazione provvisoria di sede agli assunti in ruolo con decorrenza giuridica dall'1



settembre 2015, **obbligando invece illecitamente i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di immissioni in ruolo a partecipare ad una procedura di mobilità professionale che era per gli stessi vietata dalla legge.**

Va peraltro segnalato che il CCNI 8 aprile 2016 appare radicalmente nullo, oltre che per aver disciplinato su materia esclusa dal campo di applicazione della contrattazione collettiva nel pubblico impiego e in violazione delle norme vigenti, anche per la flagrante violazione dell'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001, perché la delegazione di parte pubblica non poteva procedere alla stipula del contratto integrativo in mancanza della relazione tecnico – finanziaria e della relazione illustrativa, certificate dai competenti organi di controllo (comma 2), nonché del parere positivo congiunto di compatibilità economico – finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri à- Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da esprimere anche con silenzio – assenso entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle due relazioni.

Ma anche a voler ritenere per assurdo valide ed efficaci le disposizioni di cui al citato CCNI, il trasferimento della ricorrente risulta nullo ed illegittimo, atteso che lo stesso, all'art. 6 fase C, prevede espressamente che *“La mobilità avverrà secondo un ordine di precedenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”*.



L'allegato 1 – ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo effettuazione della fase C, ambiti nazionali, dispone quanto segue:

*“Per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. **L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciale, nel quale caso l’assegnazione all’ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo abito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d’ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.*

L'allegato D prevede poi i criteri per l’attribuzione di singoli punteggi.

A fronte di quanto innanzi, emerge con ogni evidenza l’illegittimità del trasferimento della ricorrente nell’ambito Marche 0010, risultando la stessa illegittimamente postergata rispetto a colleghi aventi minore punteggio.

In violazione di tale disposizione, la ricorrente, in possesso di **39 punti**, **che diventano 45 per la provincia di Matera**, è stata assegnata all’ambito 0010 Marche, mentre una pletora di docenti, anch’essi provenienti da GAE ed assunti in fase C, pur avendo minore punteggio



rispetto alla ricorrente, sono stati trasferiti nell'ambito Territoriale Provinciale di Bari dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, vanamente richiesto dalla ricorrente, come si evince dall'allegata graduatoria (doc. 11).

Trattasi, in particolare, dei sigg.:

RAGONE Maddalena, con punti 37, che pur trovandosi nella stessa situazione di immissione in ruolo e nella stessa fase di mobilità della ricorrente (che viceversa vantava 39 punti complessivi), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Puglia 0004 con punti 37, pur avendo un punteggio di gran lunga minore della ricorrente e senza avvalersi di alcuna precedenza;

TAGLIENTE Laura Teresa, con punti 29, che pur trovandosi nella stessa situazione di immissione in ruolo e nella stessa fase di mobilità della ricorrente (che viceversa vantava 39 punti complessivi), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Puglia 0022 con punti 29, pur avendo un punteggio di gran lunga minore della ricorrente e senza avvalersi di alcuna precedenza;

GAETA Maria, con punti 21, che pur trovandosi nella stessa situazione di immissione in ruolo e nella stessa fase di mobilità della ricorrente (che viceversa vantava 39 punti complessivi), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Puglia 0021 con punti 21, pur avendo un punteggio di gran lunga minore della ricorrente e senza avvalersi di alcuna precedenza;

CAUSO' Lara, con punti 24, che pur trovandosi nella stessa situazione di immissione in ruolo e nella stessa fase di mobilità della ricorrente (che viceversa vantava 39 punti complessivi), ha ottenuto il



trasferimento verso l'Ambito Puglia 0021 con punti 21, pur avendo un punteggio di gran lunga minore della ricorrente e senza avvalersi di alcuna precedenza;

VENTURA Anna, con punti 30, che pur trovandosi nella stessa situazione di immissione in ruolo e nella stessa fase di mobilità della ricorrente (che viceversa vantava 39 punti complessivi), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Puglia 0004 con punti 30, pur avendo un punteggio di gran lunga minore della ricorrente e senza avvalersi di alcuna precedenza;

CASALINO Maria Raffaella, che pur trovandosi nella stessa situazione di immissione in ruolo e nella stessa fase di mobilità della ricorrente (che viceversa vantava 39 punti complessivi), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Puglia 0004 con punti 18, pur avendo un punteggio di gran lunga minore della ricorrente e senza avvalersi di alcuna precedenza;

ROBERTINO Maria, con punti 18, che pur trovandosi nella stessa situazione di immissione in ruolo e nella stessa fase di mobilità della ricorrente (che viceversa vantava 39 punti complessivi), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Puglia 0004 con punti 12, pur avendo un punteggio di gran lunga minore della ricorrente e senza avvalersi di alcuna precedenza;

PAGANO Armando, con punti 21, che pur trovandosi nella stessa situazione di immissione in ruolo e nella stessa fase di mobilità della ricorrente (che viceversa vantava 39 punti complessivi), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Puglia 0004 con punti 21, pur avendo un punteggio di gran lunga minore della ricorrente e senza avvalersi di



alcuna precedenza;

PAPPALARDI Maria Domenica, con punti 21, che pur trovandosi nella stessa situazione di immissione in ruolo e nella stessa fase di mobilità della ricorrente (che viceversa vantava 39 punti complessivi), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Puglia 0004 con punti 21, pur avendo un punteggio di gran lunga minore della ricorrente e senza avvalersi di alcuna precedenza;

PUZZIFERRI Giacomina, con punti 21, che pur trovandosi nella stessa situazione di immissione in ruolo e nella stessa fase di mobilità della ricorrente (che viceversa vantava 39 punti complessivi), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Puglia 0004 con punti 21, pur avendo un punteggio di gran lunga minore della ricorrente e senza avvalersi di alcuna precedenza;

MANCINI Nunziatina, con punti 23, che pur trovandosi nella stessa situazione di immissione in ruolo e nella stessa fase di mobilità della ricorrente (che viceversa vantava 39 punti complessivi), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Puglia 0004 con punti 23, pur avendo un punteggio di gran lunga minore della ricorrente e senza avvalersi di alcuna precedenza;

COLONNA Rosa, con punti 24, che pur trovandosi nella stessa situazione di immissione in ruolo e nella stessa fase di mobilità della ricorrente (che viceversa vantava 39 punti complessivi), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Puglia 0004 con punti 24, pur avendo un punteggio di gran lunga minore della ricorrente e senza avvalersi di alcuna precedenza;

CARLUCCI Giuseppina, con punti 25, che pur trovandosi nella stessa



situazione di immissione in ruolo e nella stessa fase di mobilità della ricorrente (che viceversa vantava 39 punti complessivi), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Puglia 0004 con punti 25, pur avendo un punteggio di gran lunga minore della ricorrente e senza avvalersi di alcuna precedenza;

CELLAMMARE Teresa, con punti 27, che pur trovandosi nella stessa situazione di immissione in ruolo e nella stessa fase di mobilità della ricorrente (che viceversa vantava 39 punti complessivi), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Puglia 0004 con punti 27, pur avendo un punteggio di gran lunga minore della ricorrente e senza avvalersi di alcuna precedenza;

MARCOGIUSEPPE Luigina, con punti 27, che pur trovandosi nella stessa situazione di immissione in ruolo e nella stessa fase di mobilità della ricorrente (che viceversa vantava 39 punti complessivi), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Puglia 0004 con punti 27, pur avendo un punteggio di gran lunga minore della ricorrente e senza avvalersi di alcuna precedenza;

PICERNO Luciana, con punti 30, che pur trovandosi nella stessa situazione di immissione in ruolo e nella stessa fase di mobilità della ricorrente (che viceversa vantava 39 punti complessivi), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Puglia 0004 con punti 30, pur avendo un punteggio di gran lunga minore della ricorrente e senza avvalersi di alcuna precedenza;

Come correttamente rilevato in giurisprudenza in ordine a tale illegittimo procedimento di mobilità, irrazionalmente affidato ad un confuso "algoritmo", il principio del merito, sul quale si fonda il



punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti *“vincola l’amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personale dell’interessato, per i quali sono predeterminato specifici punteggi”* (Trib. Trani del 16.9.2016, doc. 12).

Di analogo avviso la giurisprudenza amministrativa la quale, partendo dal presupposto che anche la procedura di mobilità costituisca una procedura concorsuale di impiego in quanto tale basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono anzianità, titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente (TAR CAMPANIA, sez. VI, 2620 del 21.3.2007), ha affermato che *“Il mancato rispetto dei criteri per l’assegnazione delle sedi e l’utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria dà luogo ad un’incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede che appare contrastare con i cardini dell’imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell’attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito ... sotto il profilo generale, dall’art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concordi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al DPR 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell’ordine di*



avviamento e di graduatoria integrata” (Cons. sez. IV, n. 5611 del 18.10.2011).

Con la conseguenza che il criterio dell’assegnazione alle sedi di servizio in procedimenti di mobilità dei pubblici dipendenti assurge a **principio normativo generale ed inderogabile, che viceversa il MIUR ha ritenuto di disattendere, affidandosi ad astrusi procedimenti algoritmici, dei quali non si conoscono le modalità di impostazione e di sviluppo.**

Da ultimo, a viziare il provvedimento di trasferimento, peraltro radicalmente privo, in violazione dell’art. 3 della legge 241/90 e dell’art. 2103 c.c., della motivazione ad esso sottostante, concorre altresì la circostanza che il ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente è rimasto senza alcun riscontro, donde l’illegittimità del provvedimento per ulteriore vizio procedimentale.

Le conseguenze che alla ricorrente deriverebbero dall’esecuzione del provvedimento impugnato sarebbero a dir poco disastrose, avendo la stessa due figli di tenera età, Mangialardi Aurora, nata il 15.09.2006 e Mangialardi Giuseppe Francesco, nato a Matera il 02.02.2009 (doc. 13) che verrebbero ingiustamente privati della presenza materna, con conseguente stravolgimento di tutto l’equilibrio familiare.

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

La ricorrente, come innanzi rappresentata ed assistita, poiché il presente ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nell’elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo come da



graduatoria allegata, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, e considerato che vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti gli indirizzi di residenza degli eventuali contro interessati, chiede di essere autorizzata, ai sensi della norma in epigrafe, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione di udienza a tutti i potenziali contro interessati mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet dedicato del MIUR, come da provvedimenti analoghi già adottati in altri tribunali in considerazione dell'urgenza della domanda (doc. 14).

Tutto quanto premesso e ritenuto, la sig.ra Acito Marcella, come innanzi rappresentata e difesa

RICORRE

al Tribunale di Matera, in funzione di magistratura del lavoro, affinché, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti e di discussione, voglia così provvedere:

- 1) accertare e quindi dichiarare l'illegittimità del provvedimento di trasferimento della ricorrente presso l'Ambito Territoriale Marche 0010 e successivo trasferimento presso l'Istituto "Enrico Fermi", con sede in Mondolfo (ambito Marche 0010), per i motivi di cui in narrativa;
- 2) conseguentemente, accertare e quindi dichiarare il diritto della ricorrente, ove occorra previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono, ad essere assegnata negli ambiti Basilicata ovvero Puglia, tenuto conto del punteggio ad essa spettante e tenuto conto dell'ordine di preferenze espresse nella domanda di trasferimento;



- 3) ordinare al MIUR, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di assegnare la ricorrente negli ambiti Basilicata ovvero Puglia, tenuto conto del punteggio ad essa spettante e tenuto conto dell'ordine di preferenze espresse nella domanda di trasferimento;
- 4) con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CCAP nelle misure di legge.

La deducente dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminato e che pertanto nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di contributo unificato, in ragione dei redditi posseduti come da dichiarazione reddituale allegata.

Si depositano: 1. copia provvedimento di assegnazione provvisoria del 26.11.2015; 2. copia contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato; 3. copia provvedimento di superamento del periodo di prova del 29.08.2016; 4. copia domanda di mobilità; 5. copia PEC del 29.7.2016; 6. copia ricorso avverso graduatoria del 3.8.2016; 7. copia PEC del 24.8.2016; 8. copia provvedimento di assegnazione provvisoria; 9. copia impugnativa di trasferimento; 10. CCNI 8.4.2016; 11. copia stralcio graduatoria trasferimenti; 12. copia ordinanza Tribunale di Trani e giurisprudenza conforme; 13. dichiarazione sostitutiva certificazione; 14. copia provvedimenti di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c; 15. dichiarazione reddituale con allegato documento di riconoscimento.

Salvezze illimitate.

Matera lì 28.02.2017

avv. Francesca Chietera

